

REGOLAMENTO (CEE) N. 3901/89 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 1989
relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (¹), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 occorre stabilire una definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti onde permettere l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 dello stesso regolamento; che a tal fine è opportuno prevedere che la definizione sia fondata su una durata minima di ingrasso e su un peso medio minimo tali da garantire caratteristiche sufficientemente vicine a quelle degli agnelli allevati dai produttori di agnelli pesanti a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89; che tale definizione deve inoltre consentire all'autorità competente di effettuare controlli adeguati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 gli agnelli ingrassati per ottenere carcasse pesanti sono gli agnelli:

- a) che hanno formato oggetto, dopo lo svezzamento, di una dichiarazione preliminare di consegna all'ingrasso per partite controllabili;
- b) identificati in questa occasione mediante marchiatura o qualsiasi altro metodo che presenti garanzie equivalenti;
- c) che soddisfino i requisiti seguenti:
 - periodo minimo di ingrasso: 45 giorni,
 - peso medio minimo di ciascuna partita all'uscita dall'ingrasso: 25 kg di peso vivo per agnello.

Tuttavia sono possibili deroghe al primo comma, lettera a) in merito allo svezzamento per agnelli che appartengano ad un numero limitato di razze da carne e che siano allevati in regioni ben determinate.

2. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89, le modalità di applicazione del paragrafo 1, in particolare l'elenco delle razze e delle regioni previste al paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET

(¹) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.